

Legge sui giochi in denaro del Cantone dei Grigioni (LCGD)

Del [Data]

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: **935.500**
Modificato: –
Abrogato: 935.450 | 935.600

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale¹⁾, visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

I.

1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹⁾ La presente legge disciplina l'ammissibilità e lo svolgimento dei giochi in denaro nonché la vigilanza su di essi, le misure cantonali per la lotta al gioco eccessivo e l'imposizione delle case da gioco, qualora la legislazione federale permetta regolamentazioni intracantonali.

¹⁾ CSC [110.100](#)

Art. 2 Definizioni

¹ Le definizioni contenute nella legge federale sui giochi in denaro²⁾ sono applicabili, qualora il diritto cantonale non preveda disposizioni diverse.

2. Giochi in denaro

Art. 3 Divieto di giochi di destrezza di grande estensione

¹ Nel Cantone dei Grigioni è vietato lo svolgimento di giochi di destrezza di grande estensione.

Art. 4 Divieto di piccoli tornei di poker

¹ Nel Cantone dei Grigioni è vietato lo svolgimento di piccoli tornei di poker.

Art. 5 Lotterie di trattenimento

¹ Le lotterie di trattenimento non possono essere svolte da persone che organizzano o gestiscono giochi in denaro a scopo professionale.

² Gli organizzatori notificano lotterie di trattenimento all'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione 14 giorni prima del loro svolgimento.

Art. 6 Compiti dell'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione

¹ L'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione verifica se giochi di piccola estensione siano soggetti all'obbligo di autorizzazione, rilascia le necessarie autorizzazioni e sorveglia lo svolgimento di giochi di piccola estensione soggetti ad autorizzazione e di lotterie di trattenimento soggetti all'obbligo di notifica.

² Essa può assegnare incarichi alla Polizia cantonale per l'esercizio dei propri compiti di vigilanza e di esecuzione, se sussiste il pericolo concreto che possano essere commessi reati.

Art. 7 Informazione

¹ L'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione informa in maniera adeguata in merito alle condizioni di autorizzazione da soddisfare e alla documentazione da inoltrare nel quadro della procedura di autorizzazione.

Art. 8 Trattamento di dati personali presenti in decisioni penali e trasmissione di decisioni penali

¹ L'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione è autorizzata a trattare dati personali presenti in decisioni penali.

²⁾ RS [935.51](#)

² Può trasmettere decisioni penali ad altre autorità incaricate dell'esecuzione della legislazione relativa ai giochi in denaro.

3. Lotta ai pericoli dovuti al gioco eccessivo

Art. 9 Compiti del servizio specializzato per la prevenzione e la lotta alla dipendenza dal gioco

¹ Il servizio specializzato per la prevenzione e la lotta alla dipendenza dal gioco adotta misure di prevenzione contro il gioco eccessivo e offre adeguate possibilità di consulenza e di cura alle persone a rischio di dipendenza o dipendenti dal gioco e alle persone loro vicine.

² A tale scopo può collaborare con altri Cantoni e stipulare contratti con offerenti pubblici nonché privati.

³ Il servizio specializzato per la prevenzione e la lotta alla dipendenza dal gioco decide in merito all'utilizzo dei mezzi che confluiscono al Cantone per la lotta al gioco eccessivo.

Art. 10 Trattamento dei dati

¹ Per adempiere ai propri compiti previsti dalla legge, il servizio specializzato per la prevenzione e la lotta alla dipendenza dal gioco può trattare dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione sulla salute, relativi a misure dell'assistenza sociale, su procedimenti e sanzioni amministrativi o penali.

4. Imposizione del prodotto dei giochi

Art. 11 Assoggettamento fiscale e computo

¹ Le case da gioco con una concessione conformemente alla legge federale sui giochi in denaro¹⁾ sono assoggettate all'imposta.

² Il Cantone riscuote l'aliquota fiscale massima ammissibile secondo la legge federale sui giochi in denaro.

Art. 12 Riscossione dell'imposta sulle case da gioco

¹ L'imposta sulle case da gioco viene prelevata sulla tassa federale sulle case da gioco il cui importo è passato in giudicato.

² Il Cantone riscuote a posteriori le tasse di bollo cantonali, compresi gli interessi, quando la Commissione federale delle case da gioco sulla base della legge federale sui giochi in denaro procede a un recupero e quest'ultimo diviene esecutivo.

¹⁾ RS [935.51](#)

Art. 13 Tassazione e riscossione

¹ Il Governo può affidare alla Commissione federale delle case da gioco la tassazione e la riscossione dell'imposta cantonale sulle case da gioco.

5. Disposizioni penali

Art. 14 Contravvenzioni di diritto in materia di giochi in denaro

¹ Chi in veste di organizzatore professionale svolge lotterie di trattenimento senza autorizzazione o viola l'obbligo di notifica per lotterie di trattenimento può essere punito con una multa fino a 10 000 franchi.

II.

Nessuna modifica in altri atti normativi.

III.

1.

L'atto normativo "Legge sulle lotterie" CSC [935.450](#) (stato 1 gennaio 2016) è abrogato.

2.

L'atto normativo "Legge sugli apparecchi automatici da gioco e sugli esercizi da gioco" CSC [935.600](#) (stato 1 gennaio 2007) è abrogato.

IV.

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

Essa entra in vigore contemporaneamente all'adesione al Concordato sui giochi in denaro su tutto il territorio svizzero e all'adesione all'Accordo intercantonale concernente l'organizzazione in comune di lotterie.